

# Aspetti legali dell'incidente subacqueo

*di Romina Ridolfi*

## **5/7/2005 - Analisi approfondita degli aspetti legali legati agli incidenti subacquei**

Fonte: <http://www.liberisub.it/>.

Un incidente subacqueo può coinvolgere, oltre la vittima, anche altri soggetti che possono semplicemente essere stati spettatori, o aver partecipato all'immersione, all'incidente stesso, o ai soccorsi.

Tralasciando eventuali comportamenti dolosi, per cui non si può certamente parlare di incidente subacqueo, tutti sono tenuti all'obbligo minimo di soccorso.

L'art. 593 cod. pen. impone, infatti, a chi trovi un corpo umano che sia o sembri inanimato, o una persona ferita, o in pericolo, di prestare l'assistenza necessaria, o di avvisare immediatamente l'Autorità.

La giurisprudenza (Cass., 3 maggio 1996, Imp. Mormorale.) precisa che *"non è sufficiente il ferimento o una generica condizione di pericolo, ma è necessario che la ferita o le altre condizioni soggettive siano tali da privare il soggetto della capacità di provvedere a se stesso; l'incapacità di autodeterminazione è presunta nell'ipotesi di persona che non dia segni di vita, o che sembri inanimata e va accertata caso per caso nell'ipotesi di persona ferita o altrimenti in pericolo"*.

Inoltre talvolta non basta dare immediato avviso all'Autorità, tenendo infatti conto delle circostanze concrete, delle particolari condizioni e qualità dell'agente, nonché dei mezzi a sua disposizione, *"solo se non è possibile fornire il soccorso, può ritenersi soddisfatto il precetto legislativo con l'avviso all'Autorità"* (Cass., 22 dicembre 1937, Imp. Rombolà.).

Naturalmente non si richiede al soccorritore di mettere in pericolo la propria persona, o addirittura altre persone, ma in ogni caso chi viola la norma sopra citata, oltre alla sanzione penale, è chiamato al risarcimento dei danni provocati dalla sua omissione. L'assistenza può ritenersi non occorrente solo quando il ferito o il pericolante sia già convenientemente assistito da altri.

Causare un incidente significa porre in essere un comportamento che prevedibilmente, secondo la logica comune, può determinare un evento dannoso, sottolineando che non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo ex art. 40 cod. pen. Perché ci sia responsabilità occorre che ci sia la colpa che sussiste quando l'evento non è voluto dal soggetto agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Solo in casi espressamente previsti dalla legge e con riferimento alle sole sanzioni civili può esservi una responsabilità senza bisogno di dover provare una specifica colpa: ad esempio l'art. 2050 cod. civ. prevede che nell'esercizio di una attività pericolosa chi cagiona il danno è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. Una determinata attività subacquea, per i particolari mezzi impiegati e le condizioni operative estreme, può rientrare nell'ambito delle attività pericolose ex art. 2050 cod. civ. Infine, soltanto per le conseguenze civili, non quindi per quelle penali, la responsabilità può essere diminuita dal concorso di colpa della vittima, o addirittura esclusa quando il danneggiato avrebbe potuto evitare i danni con l'uso dell'ordinaria diligenza (art. 1227 cod. civ.). I compagni di immersione, indipendentemente dal tipo di brevetto posseduto, rispondono dell'incidente soltanto quando questo sia stato causato direttamente da una loro colpa, poichè non hanno alcun obbligo giuridico relativo alle condizioni di sicurezza dell'immersione. In casi rarissimi il compagno di immersione può essere ritenuto

responsabile: ad esempio se coscientemente, senza essere in stato di panico o di pericolo, rifiuti una richiesta di condivisione di gas respiratorio.

Ben diversa invece è la responsabilità della guida o dell'istruttore, intendendosi per tali non coloro che semplicemente possiedano il relativo brevetto e si siano immersi a titolo di amicizia o per caso con la vittima, ma coloro che effettivamente abbiano ricoperto tali ruoli nel corso dell'immersione ed abbiano quindi assunto contrattualmente specifici obblighi. Tali obblighi possono variare caso per caso ed in questo senso hanno una funzione importante i cosiddetti scarichi di responsabilità, cioè quelle dichiarazioni che abitualmente vengono fatte sottoscrivere ai clienti del diving.

Come già spiegato nei precedenti articoli, tali dichiarazioni non valgono certamente ad esonerare da responsabilità gli istruttori o le guide, quanto a delimitare l'oggetto delle prestazioni e quindi i relativi obblighi ed a fornire la prova delle informazioni che il subacqueo ha comunicato in merito al suo stato di salute ed alla sua esperienza. Le conseguenze di un incidente possono essere inoltre aggravate dal comportamento colposo di soggetti, quali organizzatori o altri, che non abbiano adottato determinati accorgimenti di sicurezza, ad esempio non avendo previsto disponibilità di ossigeno sul luogo di immersione. Infine bisogna segnalare che non rari sono i casi di accuse collegate a scarsa diligenza professionale di soccorritori, quali medici ed infermieri, non in grado di prestare le cure occorrenti in caso di incidente a seguito di una immersione.